

Determina 19 aprile 2010

Quantificazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, del valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione nell'anno 2009

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 156/08);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 23 ottobre 2008 (di seguito: determinazione 23 ottobre 2008);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009 (di seguito: determinazione 12 maggio 2009).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
- con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
- l'articolo 1 della determinazione 23 ottobre 2008 ha definito le modalità operative per il riconoscimento, ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08, degli oneri

- derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE; e che tali modalità trovano applicazione anche per il riconoscimento degli oneri dell'anno 2009;
- il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati P_{FLEX} e P_{EUA} ;
 - i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
 - a) P_{FLEX} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - b) P_{EUA} sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
 - il punto 1 della deliberazione ARG/elt 156/08, con riferimento all'anno 2009, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009;
 - b) ECX – European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009;
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2009;
 - il punto 2 della deliberazione ARG/elt 156/08, con riferimento all'anno 2009, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2009;
 - b) ECX – European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2009;
 - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2009;
 - i prezzi di chiusura giornalieri di cui al precedente alinea, riferiti all'anno 2009 sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e che, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} riferiti all'anno 2009.

Ritenuto opportuno:

- quantificare i valori dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2009 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 e i punti 1 e 2 della deliberazione ARG/elt 156/08, come riportato nell'Allegato A.

DETERMINA

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2009:
 - a) il valore del termine P_{FLEX} è pari a 11,82 €/t;
 - b) il valore del termine P_{EUA} è pari a 13,26 €/t.
2. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 aprile 2010

Il Direttore della Direzione Mercati: Massimo Ricci

Allegato A

Quantificazione dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} per l'anno 2009

	EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2009	ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2009	Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2009	Valore riconosciuto per ciascuna quota di emissione
	[€/t]	[€/t]	[€/t]	[€/t]
P_{FLEX}	12,30	11,82	11,89	11,82

	EEX - European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009	ECX - European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre 2009	Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2009	Valore riconosciuto per ciascuna quota di emissione
	[€/t]	[€/t]	[€/t]	[€/t]
P_{EUA}	13,26	13,37	13,29	13,26

Per ciascuno dei mercati evidenziati, ai fini del calcolo delle medie aritmetiche dei prezzi giornalieri di chiusura, sono stati esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli. Ai fini della quantificazione dei volumi scambiati, sono stati esclusi gli eventuali scambi OTC nei casi in cui sono disponibili i dati degli scambi OTC riferiti unicamente ai contratti in oggetto.